

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2270

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **NOCCHI, ALBERICI, ARGAN, CALLARI
GALLI, CHIARANTE, LONGO e MONTINARO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 1990

Promozione delle attività di danza

ONOREVOLI SENATORI. – Con la presentazione di un disegno di legge che detta nuovi principi per la promozione delle attività di danza, il Gruppo comunista del Senato ha inteso completare il quadro di proposte per la revisione della legislazione afferente il complesso settore dello spettacolo. Se si fa riferimento, in effetti, a precedenti, ancorchè ravvicinate, iniziative che hanno accomunato i Gruppi parlamentari comunisti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con il presente disegno di legge si conclude un importante – riteniamo – progetto politico-culturale, che ha visto successivamente la presentazione di proposte nel settore del teatro, del cinema, della musica e oggi, appunto, della danza.

Si è discusso a lungo, onorevoli senatori, negli anni scorsi, se fosse produttiva e, per certi versi, funzionale l'elaborazione di una proposta specifica per il settore della danza. La scelta precisa che oggi noi compiamo assume anche per questo un significato che deve essere ben sottolineato. Anche se non possiamo misconoscere le interconnessioni tra musica e danza dal punto di vista produttivo, rappresentativo, gestionale anche, l'intenzione di prospettare una normativa propria per la danza significa riconoscere la peculiarità di una espressione artistica dotata di una propria identità; significa affermare che la danza è un'arte in sè e che non acquisisce questa identità per luce riflessa, ma, in quanto linguaggio, è

una espressione che muove e motiva dal suo interno questo giudizio.

Non inventiamo niente, del resto, quando affermiamo che per un lunghissimo periodo storico (nell'antichità) la danza evocava, ispirava valori, interpretazioni che le appartenevano in quanto tale e che è solo in una fase molto più recente che la stessa, nelle attività di spettacolo, ha acquisito un significato solo in relazione ad altre espressioni o settori dello spettacolo, a cominciare dalla musica, che viene da quel momento considerata come riferimento produttivo principale e la danza, di conseguenza, come un corollario, una integrazione, una parentesi, addirittura, per favorire lo scorrere dello spettacolo da una fase ad un'altra dello stesso.

Emblematico al riguardo è il rapporto che esiste tra danza e musica nell'ambito degli enti lirici, dove la danza è privata di qualsiasi iniziativa, non ha una rappresentanza propria negli organi amministrativi e produttivi, mantiene, insomma, una mera funzione ancillare.

Da qui l'esigenza di presentare, dunque, un disegno di legge specifico per evitare che il suo essere un capitolo di un disegno di legge generale e complessivo sulla musica potesse significare un diluire e ridurre gli spazi che le debbono essere riassegnati e, contestualmente, un suo appiattimento e una marginalizzazione. Un disegno di legge, insomma, per affermare la danza come veicolo e occasione di formazione ed espressione culturale in quanto tale, strumento di comunicazione autonoma, che negli ultimi anni ha conosciuto un vero e proprio balzo in avanti e una diffusione molto significativa.

Essa oggi ha, come danza classica o moderna, un riscontro popolare molto elevato, che è sintomo di un bisogno di espressione esteso, probabilmente indotto anche da alcune deformazioni che i *media* diffondono, ma che significa anche necessità nuova e moderna di autorappresentazione e determinazione di una personalità individuale più marcata.

Il nostro disegno di legge favorisce questo fenomeno, qualificandolo, selezio-

nando obiettivi, individuando le istituzioni preposte nelle azioni di promozione, distribuendo ruoli diversi tra Stato, Regioni, autonomie locali e altre istituzioni periferiche, stimolando l'Ente teatrale italiano e la stessa programmazione regionale ad estendere il proprio campo d'azione (produttivo e distributivo) anche al settore della danza e assegnando compiti non meramente sussidiari alla iniziativa privata in questo campo (associazioni, scuole, eccetera).

Il disegno di legge che presentiamo ha al suo interno altre peculiarità distintive, che debbono essere esplicitate perchè significative dal punto di vista politico generale. Da una parte, infatti, riproponiamo, come per il precedente disegno di legge sulla musica, una reale riforma del Ministero del turismo e dello spettacolo, che da centro gestore e struttura amministrativa, onnilaterale, dotato di poteri assoluti, diviene strumento di reale programmazione e promozione, capace di incentivare iniziative qualificative e responsabile delle scelte generali di politica culturale. La proposta, in questo senso, ribadisce la distinzione tra responsabilità politiche e tecnico-scientifiche, affermata anche da altri disegni di legge. La previsione dell'Alta autorità per le attività di danza, organo composto da tre membri designati dalle Presidenze della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e della Province autonome e scelti tra personalità dall'indubitabile curriculum culturale e professionale, ha appunto lo scopo di tradurre in paradigmi concreti tale distinzione, auspicabilmente da generalizzare nell'ambito dell'intera struttura amministrativa statale.

Del resto, anche i compiti dell'Alta autorità sono essenziali; essi non riguardano solo la individuazione dei lineamenti e dei contenuti della programmazione nazionale, ma afferiscono anche le competenze delle Regioni e i soggetti politici e privati interessati alla riforma del sistema formativo proprio del settore della danza. In questo contesto la competenza delle Regioni e delle istituzioni pubbliche decentrate risulta qualificata e più caratterizzata, prevedendo una ulteriore valorizzazione per quelle

che già negli anni scorsi hanno promosso interessanti azioni produttive, distributive e formative in ambiti territoriali spesso travalicanti quelli meramente regionali, inducendo, con stimoli dovuti, altre Regioni, non dotate di strutture sufficientemente distribuite nel territorio, a procedere ad atti programmatici impegnativi, favorendo anche convenzioni e accordi tra Regioni contigue per l'individuazione di bacini di utenza più funzionali.

Ma una delle novità portanti del presente disegno di legge, onorevoli senatori, riguarda, di certo, la proposta di vera e propria rifondazione del sistema formativo afferente il settore della danza, che nel nostro Paese non ha vissuto nessuna evoluzione, nonostante la diffusione di una cultura popolare, a cui sopra abbiamo accennato. Lo spunto - è evidente - c'è stato offerto dalle ripetute sollecitazioni che ci venivano dall'Accademia nazionale di danza per essere trasformata in una diversa istituzione formativa di grado universitario, da concepire come livello apicale di una formazione e di una educazione alla danza che, per riguardare determinate fasce di età di bambine e bambini, non potevano che essere affidate a strutture periferiche locali, provinciali e regionali, opportunamente identificate e rigorosamente garantite dal punto di vista degli *standards* formativi e della offerta culturale che avrebbero dovuto essere da loro promossi. Affidando compiti precisi di riordino e di fondazione alle Regioni, anche in questo campo, la nostra proposta individua modalità costitu-

tive, qualità e quantità degli *standards* funzionali, previsioni di dotazioni strutturali e livelli culturali e professionali per attivare le scuole di danza decentrate, riconoscendo questa opportunità anche ai privati che, evidentemente, offrano le più ampie garanzie dal punto di vista dei criteri selettivi sopra ricordati.

In questo quadro, il livello di alta professionalità che la formazione extraregionale promuoverà motiva la trasformazione dell'Accademia nazionale di danza in istituto di livello universitario e la possibilità per le città di Milano, Bologna, Napoli e Palermo di prevedere la costituzione di istituzioni del tutto similari, spesso come sviluppo di esperienze già in atto o interne ad enti lirici o anche come esperienze autonome sperimentate dalle Regioni. Si offre, come ovvio, infine, la possibilità agli enti lirici, riformati auspicabilmente in aziende musicali autonome, di promuovere al loro interno spazi per le attività di danza, stimolandone la proiezione esterna in collegamento alla programmazione territoriale.

L'analisi dell'articolato, onorevoli senatori, spiega, dunque, il perchè di una proposta autonoma per la danza; il complesso di azioni programmatiche e formative che si indicano nella normativa motiva una attenzione peculiare per questa irrinunciabile espressione artistica e prospetta un intervento riformatore serio e organico a suo favore, contribuendo a superare lo stato di minorità in cui incultura e insensibilità politico-amministrative l'hanno relegata per un troppo lungo periodo.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

PRINCÌPI GENERALI
E COMPITI DELLO STATO

Art. 1.

(Finalità)

1. La Repubblica, anche in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, promuove lo sviluppo delle attività di danza, che nelle sue forme di espressione artistica si rivela manifestazione culturale degna di protezione.

2. Lo Stato detta norme generali sull'istruzione relativa alla disciplina di cui al comma 1 ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, della Costituzione e favorisce l'accesso dei giovani alla medesima, provvedendo altresì a indirizzare e coordinare l'attività delle Regioni.

Art. 2.

(Compiti dello Stato)

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1 lo Stato:

a) adotta il metodo della programmazione per intervenire a sostegno delle attività di danza, favorendo un equilibrato assetto delle strutture produttive, distributive, di esercizio e di promozione su tutto il territorio nazionale. A tal fine il Ministro del turismo e dello spettacolo predispone, con l'ausilio dell'Alta autorità di cui all'articolo 4, programmi triennali di sostegno dell'attività di danza;

b) favorisce le iniziative che promuovano la valorizzazione e la conoscenza del teatro di danza italiano all'estero;

c) promuove l'educazione all'attività di danza nell'ambito scolastico, assicura il coordinamento e l'indirizzo delle attività di formazione promosse dalle Regioni e curate da enti e istituti pubblici e privati in ambito locale;

d) istituisce l'Alta autorità per le attività di danza con il compito di offrire adeguato supporto tecnico alle attività nazionali di promozione e valorizzazione delle attività di danza;

e) tutela il lavoro artistico e tecnico connesso all'attività di danza;

f) favorisce il collegamento tra strutture scolastiche e strutture deputate all'educazione alla danza, nonché fra strutture di livello universitario e strutture regionali.

Art. 3.

(Programmi triennali di sostegno dell'attività di danza)

1. I programmi triennali di sostegno dell'attività di danza determinano gli obiettivi di promozione e sviluppo dell'attività di danza da conseguire nel triennio al fine di perseguire una diffusione omogenea sul territorio nazionale di strutture di rilievo nazionale che svolgano spettacoli e attività di ricerca e di formazione relativi alla danza.

2. D'intesa con le Regioni, il Ministro del turismo e dello spettacolo determina i criteri per la individuazione delle strutture e delle unità artistiche di danza necessarie per la valorizzazione dell'attività. A tal fine i programmi provvedono a finanziare sia la nuova costituzione di strutture atte alla promozione dell'attività di danza nelle aree che ne sono sprovviste, sia l'ulteriore qualificazione di quelle esistenti che già svolgono attività di rilievo nazionale.

Art. 4.

(Alta autorità per le attività di danza)

1. Entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito

presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un organo collegiale denominato «Alta autorità per le attività di danza».

2. L'organo di cui al comma 1 è composto da tre membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su designazione dei Presidenti della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, scelti tra personalità di assoluta rilevanza culturale e artistica nazionale e internazionale, i quali abbiano ricevuto il parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari.

3. L'organo di cui al comma 1 adotta per il suo funzionamento uno statuto, che è emanato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo.

4. I componenti del predetto organo durano in carica per un triennio, non possono essere riconfermati e non possono avvalersi di supplenti. Essi restano in carica fino a quando non siano state effettuate le nuove nomine.

5. La funzione di componente dell'organo collegiale di cui al comma 1 è incompatibile con cariche o incarichi direttivi nell'ambito di enti e istituzioni che godano di finanziamenti statali per il sostegno delle attività di danza.

6. L'Alta autorità per le attività di danza si avvale per lo svolgimento dei suoi compiti di un apposito ufficio istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, che utilizza personale e strutture messi a disposizione dal Ministro con apposito decreto.

Art. 5.

(Compiti dell'Alta autorità per le attività di danza)

1. L'Alta autorità istituita ai sensi dell'articolo 4 può richiedere all'osservatorio dello spettacolo di cui all'articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163, tutte le notizie e i dati di cui abbisogna per l'efficace svolgimento dei propri compiti.

2. L'Alta autorità formula al Ministro del turismo e dello spettacolo le proposte

relative alla formazione dei programmi triennali di cui all'articolo 3, nonché quelle relative:

a) alle iniziative dirette a migliorare il rapporto tra le attività musicali e i mezzi di comunicazione radiotelevisivi e fonografici pubblici, anche a fini documentari, di conservazione e archivistici;

b) alle iniziative atte a favorire esperienze di ricerca e di sperimentazione nel settore;

c) ad ogni altra iniziativa di carattere nazionale atta a favorire il potenziamento e lo sviluppo delle attività di danza.

3. L'Alta autorità potrà avvalersi per lo svolgimento della propria attività di esperti esterni per la messa a punto di proposte di particolare interesse.

4. Il Ministro del turismo e dello spettacolo si avvale nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali dei pareri espressi dall'Alta autorità, con particolare riferimento a quelli relativi:

a) ai requisiti per la costituzione delle scuole o istituti regionali di danza, di cui all'articolo 6;

b) alla definizione dei titoli e dei requisiti necessari per dirigere o insegnare nelle scuole o istituti di danza;

c) alla definizione dei programmi di insegnamento;

d) ai criteri per la definizione di convenzioni con enti pubblici e privati aventi per oggetto il sostegno dell'attività di danza;

e) ad iniziative promozionali da svolgere all'estero;

f) ad iniziative di ricerca e di sperimentazione nel settore della danza, anche in collegamento con il dipartimento delle arti di danza costituito presso le scuole universitarie di danza;

g) alla definizione di un codice di autodisciplina delle sponsorizzazioni delle attività di danza alla cui accettazione dovrà essere condizionata qualsivoglia forma di finanziamento pubblico.

5. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica definisce, sulla

scorta dei criteri suggeriti dall'Alta autorità, le materie e i programmi di insegnamento delle scuole universitarie di danza.

6. Con apposito decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, da emanarsi di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentita l'Alta autorità per le attività di danza, saranno definiti gli *standards* minimi, relativamente a strutture, insegnamenti e qualificazione professionale degli insegnanti, richiesti per le scuole e gli istituti di danza regionali.

TITOLO II

FORMAZIONE PROFESSIONALE ED EDUCAZIONE ALL'ATTIVITÀ DI DANZA

Art. 6.

(I compiti delle Regioni)

1. Le Regioni promuovono e sostengono le attività di danza sia a fini di formazione professionale, sia a fini più generali di valorizzazione di una cultura del corpo e dei suoi movimenti.

2. A tal riguardo elaborano programmi triennali di promozione e valorizzazione delle attività di danza, che prevedano l'istituzione o il riconoscimento di strutture di produzione e organizzino il decentramento delle attività in collaborazione con enti locali ed istituzioni pubbliche e private.

3. Più Regioni possono concordare, mediante apposita convenzione, iniziative comuni di produzione, decentramento e diffusione delle attività di danza, prevedendo, a tal fine, l'istituzione di appositi organismi che si avvalgano per la gestione di personale altamente qualificato.

4. Le Regioni disciplinano le attività delle istituzioni che curano l'insegnamento della danza nel rispetto dei seguenti criteri:

a) decentramento sul territorio regionale degli istituti che curano la propedeutica alla danza e l'educazione degli adolescenti fino all'età massima di 10 anni;

b) programmazione di almeno una presenza a livello provinciale di strutture che curino l'insegnamento di tecnica della danza (dagli 11 ai 13 anni);

c) programmazione di almeno una presenza a livello regionale di strutture che predispongano corsi medi di qualificazione (per giovani dai 14 ai 18 anni). Tali strutture, abilitate all'attività di educazione e di formazione, possono essere sia pubbliche che private.

5. L'insegnamento nelle strutture di cui alle lettere a) e b) del comma 4 è riservato a coloro i quali abbiano conseguito il titolo accademico di cui all'articolo 9 nonchè a coloro i quali abbiano terminato il corso medio di qualificazione di cui al comma 4, lettera c).

6. Nelle strutture di cui alla lettera c) del comma 4 deve operare un direttore tecnico che sia in possesso del titolo accademico di cui all'articolo 9.

7. Le strutture private potranno ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, previo accertamento del possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge circa la qualificazione professionale del corpo insegnante e il rispetto degli *standards* previsti per strutture, spazi e servizi che dovranno essere messi a disposizione, nonchè previa sottoscrizione di apposita convenzione con la Regione territorialmente competente.

Art. 7.

(Denominazione delle strutture educative e di formazione)

1. Alle strutture che curano l'educazione all'attività di danza di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 6 è riservata la denominazione di «Istituto di danza».

2. Le strutture che curano corsi medi di qualificazione, di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 6, si avvalgono del titolo di «Scuola di danza».

3. La denominazione di «Accademia di danza», di «Università di danza» o di «Scuola universitaria di danza» è riservata alle strutture di livello universitario e d'interesse nazionale di cui all'articolo 9.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture attualmente operanti nel settore della danza adeguano le proprie denominazioni a quanto previsto nel presente articolo.

TITOLO III

INSEGNAMENTO ACCADEMICO

Art. 8.

(Accademia nazionale di danza)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto avente valore di legge ordinaria per il riordinamento dell'Accademia nazionale di danza con l'osservanza dei principi previsti dalla presente legge.

2. All'Accademia nazionale di danza è riconosciuta la qualifica di Scuola universitaria di danza. A coloro i quali abbiano insegnato per più di cinque anni nella predetta istituzione fino alla data di entrata in vigore della presente legge sono riconosciuti il titolo di professore ordinario di prima fascia e il relativo trattamento economico e pensionistico.

3. All'Accademia nazionale di danza è riconosciuta personalità giuridica di diritto pubblico; essa gode di autonomia amministrativa e disciplinare. Definisce gli insegnamenti da impartire e la didattica da seguire, nell'ambito dei criteri di massima definiti dall'Alta autorità per le attività di danza.

Art. 9.

(Scuole universitarie di danza)

1. Coloro i quali siano in possesso dei titoli rilasciati dalle strutture di cui al comma 4, lettera c), dell'articolo 6 possono accedere a corsi presso Scuole universitarie

di danza di durata quadriennale, al termine dei quali conseguono il titolo di insegnante di danza e di coreografo.

2. Le Scuole universitarie di danza, anche in collegamento fra loro, predisporranno altresì corsi biennali di dottorato per tutte le scienze che possano applicarsi al corpo e ai suoi movimenti.

3. Le Scuole universitarie di danza sono dotate di autonomia amministrativa e sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

4. Agli enti lirici è riconosciuta piena autonomia nella programmazione e gestione delle attività di danza ed è altresì consentita la creazione di organismi di gestione la cui composizione e funzione siano definite in coerenza con i principi fissati dalla presente legge, sulla base di convenzioni con le Regioni e gli enti locali interessati.

5. Gli enti lirici che si impegnano a realizzare programmi autonomi triennali di valorizzazione dell'attività di danza, sia in relazione ai programmi ordinari di attività da svolgersi nell'ambito delle strutture gestite dall'ente, sia in relazione ad attività esterne promosse appositamente, sono ammessi a godere dei finanziamenti previsti dai programmi triennali di cui all'articolo 3, che possono essere fruiti anche per l'acquisizione di spazi e strutture per la produzione dell'attività artistica di danza.

6. I programmi triennali redatti dagli enti lirici dovranno prevedere l'attuazione della produzione dell'attività di danza garantendo la fruizione di appositi spazi e la piena autonomia funzionale. La direzione artistica dell'attività di danza dovrà essere rappresentata nell'ambito dei consigli di amministrazione degli enti lirici.

7. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica potrà stipulare apposite convenzioni con il Teatro alla Scala di Milano e con l'Associazione teatri Emilia Romagna (ATER) per la istituzione di Scuole universitarie di danza.

8. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e

tecnologica provvederà con apposito decreto all'istituzione di Scuole universitarie di danza a Napoli e Palermo.

TITOLO IV

NORME FINALI

Art. 10.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri finanziari conseguenti all'applicazione del titolo I della presente legge si provvede utilizzando una quota pari al 5 per cento del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.